

STUDIO MOSCATO TORAZZA PAPONE
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO MOSCATO
DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11-6
16121 GENOVA
TEL. 010-581624
TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@MTPASSOCIATI.IT

Genova, 12 gennaio 2009

Alla Preg.ma
Clientela

CIRCOLARE DI STUDIO N. 1-2009

1. PRESENTAZIONE MODELLI INTRASTAT	1
2. PRESENTAZIONE LETTERE D'INTENTO	4

PRESENTAZIONE MODELLI INTRASTAT

Entro lunedì 2 febbraio 2009 scade il termine per la presentazione dei modelli INTRASTAT annuali. La scadenza prevista (31 gennaio) scade infatti di sabato, e, si ricorda, qualora l'ultimo giorno di scadenza coincida con la giornata di sabato o è festivo, la data viene prorogata al primo giorno lavorativo successivo.

ATTENZIONE ALLA SCADENZA

Si invita la Clientela a verificare con la massima attenzione la presenza di fatture per acquisti o vendite intracee relative all'esercizio 2008 e, qualora sia intenzione incaricare lo studio dell'invio telematico degli elenchi riepilogativi annuali, presentare per tempo e comunque non oltre il 15 gennaio p.v. i documenti relativi al fine di consentire l'invio secondo i termini di legge.

Già con decorrenza 2007, i limiti che regolano la periodicità della presentazione degli elenchi INTRASTAT, cui sono obbligati i soggetti che effettuano operazioni di cessione comunitaria ovvero di acquisto comunitario, sono riassunti nella tabella che segue:

PERIODICITÀ DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO INTRASTAT			
VENDITE		ACQUISTI	
VOLUME DEGLI SCAMBI DELL'ANNO PRECEDENTE	PERIODICITÀ PRESENTAZIONE	VOLUME DEGLI SCAMBI DELL'ANNO PRECEDENTE	PERIODICITÀ PRESENTAZIONE
Superiore a €250.000	MENSILE ⁽¹⁾ ⁽³⁾	Superiore ad €180.000	MENSILE ⁽¹⁾ ⁽³⁾
Tra €40.000 ed €250.000	TRIMESTRALE ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Fino ad €40.000	ANNUALE ⁽³⁾	Fino ad €180.000	ANNUALE ⁽³⁾

STUDIO MOSCATO TORAZZA PAPONE
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO MOSCATO
DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11-6
16121 GENOVA
TEL. 010-581624
TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@MTPASSOCIATI.IT

- (1) la scadenza in questo caso è fissata entro il 20 del mese successivo (salvo gli elenchi del mese di luglio che possono essere presentati, a regime, entro la data del 6 settembre);
- (2) la scadenza in tale ipotesi è fissata entro il mese successivo a ciascuna trimestre solare;
- (3) per chi utilizza il sistema di trasmissione telematica EDI le scadenze sono prorogate di cinque giorni.

SUPERAMENTO DEL LIMITE IN CORSO D'ANNO

Sempre dal 2007, si ricorda che la periodicità di presentazione deve essere verificata anche in corso d'anno, considerando le soglie (40, 180 o 250 mila euro) delle operazioni (acquisti e cessioni) effettuate: i soggetti obbligati devono adottare la nuova periodicità a decorrere dal periodo successivo il trimestre nel quale è stata superata la soglia.

Si tenga anche conto che nel primo anno di attività (o nel primo anno in cui inizia l'attività degli scambi intracomunitari), la periodicità degli elenchi va rapportata alla previsione degli acquisti e/o delle vendite che si ritiene di realizzare nell'anno, salvo poi modificarla in caso di superamento delle soglie, come in precedenza illustrato.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Premesso che gli elenchi vanno presentati solo se nel periodo di riferimento sono state registrate operazioni intracomunitarie (non esiste un obbligo di presentazione di un modello privo di dati), i modelli vanno presentati presso gli Uffici doganali abilitati (vale a dire tutte le Circoiscrizioni doganali e alcuni uffici doganali distaccati), competenti per territorio (in relazione al domicilio fiscale del soggetto obbligato o del terzo delegato, in uno dei seguenti modi:

- 1) su supporto cartaceo o magnetico:
 - a mano;
 - per raccomandata (in questo caso è valida la data di spedizione);
- 2) in via telematica, tramite il sistema EDI (Electronic Data Interchange) dopo aver stipulato apposita convenzione con il Dipartimento doganale.

I DATI DA INDICARE NEI MODELLI

Vanno riportati, raggruppati per tipi di operazioni riferite al medesimo soggetto, tutte le cessioni o gli acquisti di beni (non i servizi) registrati (o soggetti a registrazione) nel periodo (mese, trimestre o anno) di riferimento. In particolare, per gli acquisti, si ricorda che occorre fare riferimento al periodo di ricevimento della fattura estera che, in ogni caso, non può mai andare oltre il mese successivo all'effettuazione dell'operazione, coincidente con la consegna del bene. Le operazioni per le quali anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo, devono essere comprese negli elenchi relativi al periodo nel corso del quale è stata eseguita la consegna o spedizione dei beni, per l'ammontare complessivo delle operazioni medesime.

STUDIO MOSCATO TORAZZA PAPONE
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO MOSCATO
DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11-6
16121 GENOVA
TEL. 010-581624
TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@MTPASSOCIATI.IT

Con particolare riferimento al contenuto dei modelli “annuali”, devono essere compilate solo le colonne relative ai dati fiscali (non statistici), e quindi quelle relative (oltre alla prima, che si riferisce al numero progressivo di riga) allo Stato e al codice Iva, e all’ammontare delle operazioni (espresso in euro; se le fatture sono emesse in valuta estera va eseguita la conversione in base al cambio del giorno di effettuazione dell’operazione). Non vanno compilate, tra l’altro, né la colonna relativa alla nomenclatura combinata, né quella relativa alla natura della transazione (salvo nel caso del promotore delle triangolazioni).

MANCATA PRESENTAZIONE E RAVVEDIMENTO OPEROSO

La mancata presentazione dei modelli INTRASTAT nei termini prescritti comporta la sanzione da €516 a €1.032. È però possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento qualora si provveda alla presentazione e al versamento della relativa sanzione ridotta entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

L'ELENCO DEI PAESI APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA

Nella tabella che segue sono riepilogati i paesi membri della UE, al fine della corretta individuazione delle operazioni da riepilogare negli elenchi.

Austria (AT)	Finlandia (FI)	Polonia (PL)	Lussemburgo (LU)	Ungheria (HU)
Belgio (BE)	Cipro (CY)	Repubblica Ceca (CZ)	Olanda (NL)	Bulgaria (BG)
Germania (DE)	Estonia (EE)	Francia (FR)	Portogallo (PT)	Romania (RO)
Danimarca (DK)	Lettonia (LV)	Gran Bretagna (GB)	Svezia (SE)	
Grecia (EL)	Lituania (LT)	Irlanda (IE)	Slovacchia (SK)	
Spagna (ES)	Malta (MT)	Italia (IT)	Slovenia (SI)	

COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLE LETTERE DI INTENTO

Gli esportatori abituali (ossia coloro che effettuano un rilevante ammontare di operazioni con l'estero), onde evitare di essere cronicamente a credito d’Iva possono richiedere ai loro fornitori di emettere fatture senza addebito d’Iva; tale richiesta – detta “lettera d’intento” – avviene attraverso apposita domanda da inoltrare a ciascun fornitore (ovvero solo ad alcuni di questi).

DOTT. PAOLO MOSCATO
DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11-6
16121 GENOVA
TEL. 010-581624
TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@MTPASSOCIATI.IT

I fornitori che ricevono tali documenti sono tenuti ad alcuni adempimenti:

- numerazione progressiva
- annotazione in apposito registro (ovvero, in alternativa, nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi)
- **invio all'Agenzia delle Entrate di apposita comunicazione da effettuare esclusivamente in via telematica entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui la lettera di intento è stata ricevuta.**

ATTENZIONE ALLA SCADENZA

Si invita la Clientela a prestare attenzione a tale ultimo obbligo in quanto, in caso di inadempimento, sono previste pesanti sanzioni: si invita pertanto a trasmettere con la massima tempestività allo Studio le lettere d'intento ricevute, al fine di provvedere alla trasmissione entro le scadenze di legge.

SOGGETTI OBBLIGATI	L'obbligo di comunicazione riguarda tutti i soggetti passivi Iva che ricevono da soggetti che si qualificano "esportatori abituali" le cosiddette lettere di intento con le quali l'esportatore abituale chiede al proprio fornitore di eseguire la fornitura, sia di beni che di servizi, senza l'applicazione dell'Iva.
TERMINE	I fornitori degli esportatori abituali devono inviare la comunicazione dei dati relativi alle lettere di intento ricevute in ciascun mese, entro il giorno 16 del mese successivo al loro ricevimento. Per la verifica del corretto termine d'invio si ricorda che la norma istitutiva parla di "dichiarazione ricevuta"; pertanto, ai fini della verifica del mese di competenza, occorre fare riferimento al mese in cui è avvenuto il ricevimento della comunicazione. A tal fine si consiglia di conservare ed allegare alla lettera di intento la busta o il fax che individuano con certezza la data del ricevimento (che, quasi sempre, sarà diversa da quella indicata nella lettera d'intento medesima).
MODALITÀ	Il fornitore che riceve la lettera d'intento deve presentare la comunicazione esclusivamente per via telematica, essendo espressamente esclusa ogni altra forma di presentazione. La procedura di invio telematico della comunicazione è analoga a quella già prevista per le altre dichiarazioni.
REVOCA	Nel caso in cui l'esportatore voglia rettificare in diminuzione l'ammontare del plafond o revocare la dichiarazione già inviata egli inoltrerà al fornitore una nuova lettera d'intento. Quest'ultimo non deve inoltrare tale comunicazione all'Amministrazione Finanziaria. → In questo caso la lettera d'intento non deve essere consegnata allo Studio ma deve essere solamente conservata e numerata.
NUOVA RICHIESTA	Qualora l'esportatore invii una nuova lettera d'intento al fine di ottenere la non

DOTT. PAOLO MOSCATO
DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11-6
16121 GENOVA
TEL. 010-581624
TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@MTPASSOCIATI.IT

applicazione dell'Iva su ulteriori operazioni, per il fornitore è necessario effettuare un nuovo invio entro il 16 del mese successivo.

→ In questo caso la comunicazione deve essere tempestivamente inoltrata allo Studio per l'adempimento telematico.

SANZIONI

L'aspetto più delicato del nuovo adempimento è sicuramente legato alle pesanti conseguenze che gravano sul fornitore che omette di inviare la comunicazione o la invia con errori o parti non compilate. E' importante precisare che il fornitore che invia la comunicazione nei termini previsti è al riparo da ogni conseguenza di tipo sanzionatorio, anche nel caso in cui si dovesse successivamente scoprire che l'esportatore abituale non poteva legittimamente inviare al proprio fornitore la richiesta di non applicazione dell'Iva (oppure la richiesta si dimostrasse superiore al plafond disponibile).

Al contrario, il mancato o ritardato invio della comunicazione comporta in ogni caso l'applicazione di sanzioni che, tuttavia, sono più o meno gravi a seconda che sia stata o meno eseguita la fornitura senza applicazione dell'Iva. In caso di esecuzione della fornitura, se l'esportatore abituale non poteva effettuare la richiesta per mancanza dei requisiti (dato non sempre conoscibile dal fornitore), scatta anche la responsabilità in solido del fornitore per il mancato pagamento dell'IVA da parte dell'esportatore.

Si riporta, di seguito, uno schema che riassume le sanzioni applicabili al fornitore nei casi di omesso o irregolare invio della comunicazione dati:

Senza effettuazione di forniture in sospensione	Sanzione da €258 a €2.065
Con effettuazione di forniture in sospensione "regolari"	Sanzione dal 100 al 200% dell'Iva non applicata
Con effettuazione di forniture in sospensione "irregolari"	Sanzione dal 100 al 200% dell'Iva non applicata + responsabilità solidale per il mancato versamento dell'Iva da parte dell'esportatore abituale

Lo Studio resta a disposizione per fornire tutta la collaborazione necessaria e coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.

Paolo Moscato

Paolo Torazza

Alberto Papone